



Regione Piemonte - Provincia di Biella

# Comune di **Vigliano Biellese**

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info  
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO  
SEGRETERIA

certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 35 del 06/04/2016.

**OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO A TARIFFA AGEVOLATA DEL TEATRO ERIOS PER DUE EVENTI TEATRALI E DUE CONCERTI ALL'U.P.B. EDUCA, NELL'AMBITO DELLA PIU' AMPIA COLLABORAZIONE PER PROPOSTE CULTURALI PER LA COLLETTIVITA' VIGLIANESE.**

L'anno 2016, il giorno sei del mese di aprile alle ore 18:00, nella Sala Assessori - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede Il Sindaco, Cristina Vazzoler.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	VAZZOLER CRISTINA	SI		4	GALLO SIMONA	SI	
2	ZUCCONELLI VALERIANO	SI		5	MASCHIETTO ANNALISA	SI	
3	FILA ROBATTINO PIER PAOLO	SI					

**PRESENTI: 5**

**ASSENTI:0**

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Andronico.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Premesso che Associazione di Promozione Sociale Università Popolare Biellese per l'educazione continua, è divenuta negli anni un fondamentale punto di riferimento in ambito provinciale per la divulgazione della cultura fra adulti e ragazzi;

Posto che l'Amministrazione comunale, che già negli scorsi anni ha collaborato alla riuscita dei saggi conclusivi dell'UPB educa medesima, oggi, in considerazione del successo delle iniziative proposte da tale Associazione e della volontà di operare per una più ampia collaborazione, intende sostenere l'opera di divulgazione della cultura teatrale e musicale che U.P.B. educa porta sul territorio;

Dato atto che, nei mesi scorsi, si sono intensificati i contatti fra l'Assessore alla Cultura ed i vertici dell'UPB, volti a verificare la possibilità di svolgere proprio a Vigliano Biellese alcuni corsi, in particolare quelli più frequentati dai residenti in paese, al fine di rendere più facilmente fruibile la proposta dell'Università, di ampliare il numero degli iscritti, di rendere un servizio alla popolazione locale operando nella direzione della crescita culturale della collettività;

Rilevato inoltre che l'UPB si è resa disponibile a valutare, con l'Amministrazione, l'organizzazione di ulteriori corsi, finalizzati all'alfabetizzazione informatica, grazie ai quali, a costi estremamente contenuti, gli iscritti possano acquisire nozioni di base ormai imprescindibili per l'utilizzo dei più diffusi strumenti di comunicazione telematica;

Posto che, in attesa di formalizzare le succitate proposte, con nota, ns. prot. n. 4424 del 06/04/2016 UPB educa richiede il patrocinio comunale e l'utilizzo gratuito del Teatro Erios per la realizzazione di una pièce teatrale "Rumori di scena", portata in scena dalla compagnia di UPB educa "Teatro a domicilio" ed inoltre propone la realizzazione di due eventi musicali, per la Festa della Musica, e

precisamente "La Serva Padrona" ed uno spettacolo di Danza Orientale, quali saggi conclusivi dei corsi svolti nell'anno accademico 2015/2016;

Atteso che tali eventi rientrano nell'ampia proposta di collaborazione promossa dal Sindaco, che ha condiviso fin dall'inizio con gli organizzatori la possibilità di realizzare tali eventi conclusivi dell'anno accademico presso il Teatro Erios;

Esaminata pertanto la nota succitata con la quale U.P.B. dettaglia il calendario di eventi come segue e richiede per le date medesime la gratuità:

venerdì 13 maggio e sabato 14 maggio, rappresentazione teatrale "Rumori di scena", portata in scena dalla compagnia di UPB educa "Teatro a domicilio";

mercoledì 22 giugno, Festa della Musica con La Serva Padrona;

venerdì 24 giugno, Festa della Musica con spettacolo di Danza Orientale;

Richiamata la deliberazione n. 83 del 20.08.2012 con la quale la G.C. ribadiva il tariffario per l'utilizzo del teatro Erios (approvato con deliberazione GC n. 11 del 30.01.2012);

Dato atto inoltre che con la medesima deliberazione la giunta si riservava la possibilità di concedere la totale gratuità di utilizzo per quei progetti promossi, condivisi, co-progettati o comunque fattivamente sostenuti dai diversi assessorati comunali;

Ritenuta quindi condivisibile e dunque accoglibile la richiesta dell'U.P.B., Università Popolare Biellese, tesa ad ottenere il patrocinio comunale e l'utilizzo gratuito del Teatro Erios;

Ritenuto utile e opportuno, in considerazione degli oneri connessi al servizio antincendio, di richiedere un unico contributo forfetario di € 150,00 a parziale copertura delle spese;

Posto che tali agevolazioni tariffarie costituiscono indiretta attribuzione di un vantaggio economico, ammissibile ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 29.09.2005 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che l'Associazione in parola, nel proporre tale progetto alla collettività, pur con il patrocinio dell'ente comunale, non fornisce di fatto un servizio a favore dell'amministrazione stessa, ma sviluppa e propone una propria iniziativa alla cittadinanza e pertanto il vantaggio economico costituito dalla concessione della tariffa agevolata per l'utilizzo del teatro non rientra fra quelle erogazioni vietate ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DL 95/2012;

Richiamata inoltre la deliberazione n. 30 del 04.03.2002 che all'allegato Quadro A) disciplina le modalità operative cui attenersi nella concessione del patrocinio comunale;

Evidenziato che:

- l'art. 6, della L. 122/2010 - Riduzione dei costi degli apparati pubblici, introduce numerosi vincoli alle P.A. - al comma 9 recita: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni."
- Di fronte ad una statuizione così perentoria parrebbe non possibile effettuare spese, anche indirette, a sostegno di iniziative sul territorio, in qualunque forma, ivi compresa l'attribuzione di patrocinio e tutte le erogazioni a beneficio di quegli operatori terzi rispetto all'Ente che "gestiscono" svariate iniziative sul territorio (Associazioni e dai gruppi volontaristici che effettuano attività promozionali sul territorio attraverso il sostegno economico dell'Ente).
- l'art. 118, comma 4°, della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà in base al quale l'azione degli Enti locali, in quanto enti esponenziali degli interessi della collettività che rappresentano, deve favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- lo statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 12 del 12.03.2001, nello stabilire e disciplinare i criteri ed i principi cui il Comune deve ispirare la propria azione all'art. 2, comma 4, lettera b), prevede "la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione";
- l'art. 3, comma 5, del T.U.E.L. prevede che i comuni siano titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà e che svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Posto che il divieto inerente la sponsorizzazione desta perplessità dal momento che limita sensibilmente le politiche solidaristiche e di valorizzazione del territorio e in definitiva l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dal 4° comma dell'art. 118 della Costituzione;

Richiamato inoltre il parere della Corte dei Conti, Lombardia, n. 89/2013, secondo cui risulta esclusa dal divieto di erogazione di contributi, previsto dal D. L. n. 95/2012 (c.d. spending review), l'attività svolta in favore dei cittadini, cioè della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;

Precisato poi che:

- nel caso in questione non si configura alcun vincolo per il beneficiario del contributo comunale di promuovere l'immagine dello sponsor e pertanto non si tratta di sponsorizzazione nel senso vietato dal Legislatore, né le spese relative rientrano nei divieti succitati;
- risulta del tutto evidente che le finalità dell'Associazione U.P.B. educa, concorda appieno con le attività di competenza dell'Ente locale;

Evidenziato che la presente deliberazione comporta oneri economici a carico dell'ente, come sopra riportato, e che pertanto è stata oggetto di esame preventivo e di parere tecnico favorevole, da parte del competente ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come riformulato dal DL 10.10.2012, n. 174;

Acquisiti quindi i sottoestesi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come riformulato dal DL 10.10.2012, n. 174 ad oggetto Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano;

## DEL I B E R A

Di concedere il patrocinio comunale e la tariffa forfetaria agevolata conseguente, pari ad € 150,00 come da tariffario approvato con deliberazione GC n. 11 del 30.01.2012, all'Associazione U.P.B. educa di Biella, per la realizzazione, in due date, di una pièce teatrale "Rumori di scena", portata in scena dalla compagnia di UPB educa "Teatro a domicilio" e per la realizzazione di due eventi musicali, per la Festa della Musica, e precisamente "La Serva Padrona" ed uno spettacolo di Danza Orientale, quali saggi conclusivi dei corsi svolti nell'anno accademico 2015/2016;

Di dare atto che l'entità dei benefici connessi alla concessione di patrocinio (tariffa ridotta per le affissioni) risulta inferiore ai 1.000,00 Euro e pertanto con la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio si ritengono assolte anche le prescrizioni di cui all'art. 26 e all'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33;

Di trasmettere copia della presente all'ufficio finanziario per gli adempimenti necessari;

Di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

Con successiva votazione e all'unanimità dei voti palesemente espressi, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

**COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 35 DEL**

**OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO A TARIFFA AGEVOLATA DEL TEATRO ERIOS PER DUE EVENTI TEATRALI E DUE CONCERTI ALL'U.P.B. EDUCA, NELL'AMBITO DELLA PIU' AMPIA COLLABORAZIONE PER PROPOSTE CULTURALI PER LA COLLETTIVITA' VIGLIANESE.**

**PARERE TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 05/04/2016

**Il Responsabile del Settore - Titolare della P.O.**

Dott.ssa Mariateresa Signaroli

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 05/04/2016

**Il responsabile Servizio Finanziario**

Dott.ssa Stefania Fabris

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Cristina Vazzoler

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elena Andronico

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM.**

Si attesta:

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 13/04/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elena Andronico

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/04/2016

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Vigliano Biellese, 13/04/2016

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elena Andronico

---